



**COMUNE DI CORTE FRANCA**  
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)**

Numero 16 Del 09-09-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - DECRETO LEGGE 17  
MARZO 2020 N. 18 - ART. 107 COMMA 5.**

**II COMMISSARIO STRAORDINARIO**

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **settembre alle ore 18:00**, presso questa Sede Municipale, il Commissario Straordinario, giusto Decreto del Presidente della Repubblica n. protocollo 0018017 del 05/12/2019 per la provvisoria gestione del Comune, Dott. Beaumont Bortone, assistito dal Segretario comunale Avv. Giovanni Curaba il quale provvede alla redazione del presente verbale, adotta la seguente deliberazione.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### PREMESSO CHE:

- con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- con proprio decreto del 28 febbraio 2020 il Ministero dell'Interno ha disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;
- con la legge n. 27 del 24/04/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito al 31/07/2020;
- con la Legge n. 77/2020 art. 138 c.1 vengono ulteriormente spostati i termini di approvazione delle tariffe e dei relativi regolamenti al 30/9/2020;

**DATO ATTO CHE** con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) convertito in legge n. 27 del 24/04/2019:

- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020);
- Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

**VISTO** l'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, mediante il quale è stato disposto un riallineamento dei termini approvazione delle

tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

**EVIDENZIATO CHE:**

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**VISTA** la delibera C.C. n. 55 del 10/12/2018 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del piano finanziario e dei coefficienti di riparto dei costi del servizio rifiuti e determinazione delle tariffe da applicarsi per l'anno 2019”;

**CONSIDERATO** che entro il 31/12/2020 dovrà essere approvato piano finanziario e i coefficienti di riparto dei costi del servizio rifiuti e determinazione delle tariffe da applicarsi per l'anno 2020;

**VISTO** l'allegato prospetto (allegato “A”), nel quale sono indicate le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, legate all'anno 2019;

**RITENUTO OPPORTUNO** per quanto sopra provvedere, salvo nuove disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

**PRESO INFINE ATTO CHE** l'art. 58 quinquies del decreto fiscale (D.L. 124 del 26.10.2019 convertito nella L. 157 del 19.12.2019) recante modifiche all'art. 1 al regolamento di cui al DPR 158/99, stabilisce che:

- a) le parole "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "uffici, agenzie;

- b) le parole "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studio professionali";

**PRESO ATTO** che il Civico Consesso è consapevole che l'art.38, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. limita l'attività del Consiglio Comunale all'adozione di atti urgenti e improrogabili; tuttavia, parte della Giurisprudenza amministrativa ritiene che la suddetta norma "si propone, da un lato, di scongiurare la captatio benevolentiae che potrebbe orientare la condotta dei componenti dell'organo elettivo nell'imminenza delle operazioni di rinnovo del medesimo e mira, dall'altro lato, a riservare alla nuova assemblea, espressione attuale della volontà popolare, le scelte e le decisioni riguardanti i futuri assetti dell'ente; sicché in questo periodo di transizione l'organo consiliare può approvare solo gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell'azione amministrativa, e cioè gli atti in relazione ai quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, o in relazione ai quali emerge una scadenza decorsa la quale essi divengono inutili o scarsamente utili rispetto alla funzione per cui devono essere formati, o in relazione ai quali si impone comunque la necessità di evitare inerzie, fonte di conseguenze significativamente pregiudizievoli per l'interesse pubblico perseguito". (Cfr.: T.A.R. Emilia Romagna, sentenza 21 marzo 2014, n. 314);

**RITENUTO** che nel caso di specie – stante la particolarità della situazione – la presente proposta è da ritenere "essenziale ed indifferibile" per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa in una delicata materia come quella di cui al presente atto.

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, dott. Giuseppe Gallone, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, dott. Giuseppe Gallone, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

### **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE**, salvo nuove disposizioni di legge, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 (allegato A), anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- 2) **DI STABILIRE CHE** l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, con apposito atto a seguito di approvazione del Piano economico finanziario e relative tariffe anno 2020;

- 3) **DI DARE ATTO CHE** la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto, con votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:  
Favorevole.

Corte Franca, 09-09-2020

Il Responsabile Settore Finanziario  
F.to Giuseppe Gallone

---

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:  
Favorevole

Corte Franca, 09-09-2020

Il Responsabile Settore Finanziario  
F.to Dott. Giuseppe Gallone

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
F.to Dott. Beaumont Bortone

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Giovanni Curaba

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 17-09-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì 17-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Giovanni Curaba

---

**ESECUTIVITÀ**

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Avv. Giovanni Curaba